**“SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PRESSO LE SEDI ISTITUZIONALI E GLI UFFICI DELLA REGIONE LAZIO”**

**LOTTO N. ……**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

***CONTRATTO***

***DI PRESTAZIONE DI SERVIZI***

La Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti di seguito definita "Stazione Appaltante", con con sede legale in 00147 Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, C. F. 80143490581, nella persona del Direttore Dott._____, nato a _____ il _____ con C.F. _____ domiciliato per la carica presso l'indirizzo di cui sopra

***E***

L'Impresa _____, con sede in _____, Prov. ____, Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, C.F. n. _____ e P. IVA n. _____, iscritta presso il Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, di seguito definita "Appaltatore", nella persona di _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____,

OPPURE

___, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____,_____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Appaltatore")

***PREMESSO CHE***

a) la Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n…… del……ha stabilito di aderire al Sistema Dinamico di Acquisizione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016, proposto da CONSIP S.p.A. per l'affidamento del *"Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale presso le Sedi istituzionali e gli Uffici della Regione Lazio*", suddiviso in n. 5 lotti funzionali, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, per un periodo di 12 mesi, per un importo a base d'asta complessivamente pari a …….e rispettivamente pari a ….per il lotto
b) con Determinazione n._____ del _____ della Regione Lazio, l'Appaltatore è stato dichiarato aggiudicatario del servizio relativamente al Lotto …….;
c) l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara che quanto risulta in esso contenuto, nonché quanto previsto dal Capitolato d'Oneri Istitutivo, dal Capitolato Tecnico relativo alla Categoria 1, dal capitolato d'Oneri dell'Appalto Specifico e da tutti gli altri documenti di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi utili alla valutazione ed al corretto espletamento dello stesso;
d) con riferimento all'articolo 53, comma 16 *ter*, D.Lgs. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il Contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Lazio nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
e) nel Capitolato Tecnico_Categoria 1 ed in ogni altro documento di gara predisposto da CONSIP Spa è da intendersi quale Responsabile del Servizio il "Direttore dell'Esecuzione del Contratto" d'ora in avanti DEC, nominato dalla Stazione Appaltante e quale Fornitore deve intendersi "Appaltatore" sottoscrittore del presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

## *ARTICOLO 1*

### *Norme regolatrici e disciplina applicabile*

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato d'Oneri Istitutivo, il Capitolato Tecnico relativo alla Categoria 1 (d'ora in avanti Capitolato Tecnico), il capitolato d'Oneri dell'Appalto Specifico (d'ora in avanti Capitolato d'Oneri) e gli ulteriori documenti di gara, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del Contratto è, pertanto, regolata:
   a) dalle clausole del presente contratto;
   b) dalle previsioni del Capitolato d'Oneri Istitutivo, del Capitolato Tecnico, del Capitolato d'Oneri e di ogni altro atto e/o documento di gara nonché da quanto offerto dall'appaltatore in sede di offerta tecnica e relativi allegati e di offerta economica;
   c) dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora vigenti, dalle linee guida Anac di natura regolamentare, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della procedura per il "Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale presso le Sedi istituzionali e gli Uffici della Regione Lazio" prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.
4. Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

## *ARTICOLO 2*

### *Oggetto*

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente l'affidamento del "Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale presso le Sedi istituzionali e gli Uffici della Regione Lazio" ricompresi nel Lotto di aggiudicazione.
2. Sono in particolare disciplinati nel presente contratto i servizi Gestionali e Operativi DI CUI AL Capitolato Tecnico che l'Appaltatore è tenuto a svolgere per la corretta esecuzione delle prestazioni dovute in relazione allo specifico appalto aggiudicato. Per quanto riguarda i servizi Operativi sono, in particolare, disciplinate le attività ordinarie di pulizia e le attività straordinarie extra-canone che si rendessero necessarie in base alle esigenze della Stazione Appaltante.
3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire i servizi del presente Appalto, con le caratteristiche tecniche e secondo le modalità, le condizioni e i prezzi indicati negli atti di gara ed in particolare nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato d'Oneri.
4. La Regione Lazio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora in corso di corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle ulteriori prestazioni alle condizioni previste dal presente Contratto, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## *ARTICOLO 3*

### *Durata del contratto*

1. La durata del contratto per l'affidamento del servizio è di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del Contratto, risultante dal Verbale di Consegna, disciplinato al paragrafo 4.1. del Capitolato Tecnico, redatto in contraddittorio tra l'Appaltatore e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) nominato dalla Regione Lazio, fermo restando che tale avvio avverrà entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto stesso.

2. Il servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016, potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

## *ARTICOLO 4*

### *Corrispettivo e modalità di pagamento delle Attività Ordinarie*

1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto spettante all'Appaltatore per le attività ordinarie è, al netto del ribasso offerto, pari ad €……. (in lettere) oltre €…… (in lettere) per oneri della sicurezza, il tutto al netto dell'IVA.
2. Il corrispettivo di cui al punto 1) sarà corrisposto in n. 12 (dodici) rate mensili, al netto della ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 30 co. 5-bis del D.Lgs. 50/2016, fatta salva l'applicazione di eventuali penali di cui al successivo art. 13, a seguito dell'emissione di apposito provvedimento di liquidazione da parte del Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione.
3. Ai fini dell'emissione del suddetto provvedimento di liquidazione l'Appaltatore dovrà presentare apposita fattura a decorrere dal giorno 5 (cinque) del mese successivo a quello in cui si è espletato il servizio.
4. La singola fattura dovrà essere preventivamente validata dal DEC per l'accertamento della regolare esecuzione e verifica contabile, fatta salva l'applicazione di eventuali penali di cui al successivo art. 13.
5. L'Impresa dovrà emettere fattura elettronica nella quale dovrà essere indicato il Codice Ufficio _____, i numeri di CUP e CIG del Lotto e l'oggetto della prestazione effettuata, così come da disposizioni verificabili nella pagina web www.regione.lazio.it/fatturazioneelettronica.
6. Ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è consentita l'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale di cui al punto 1), subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo la durata dell'appalto.

7. Ai sensi di quanto disposto al paragrafo 7.3.2. del Capitolato Tecnico ultimo periodo l'adeguamento del canone a seguito di verifica in contradditorio delle superfici risultanti dall'Anagrafica Architettonica prodotta ad onere dell'Appaltatore potrà avvenire nel limite di quanto consentito dall'art. 106 co. 2 del D.Lgs. 50/2016.
8. Le Attività Ordinarie sono tutte quelle formalizzate nel Piano Operativo delle Attività (POA), di cui al capitolo 7.1 del Capitolato Tecnico, approvato dalla Stazione Appaltante e pianificate in accordo col DEC.

## *ARTICOLO 5*

### *Corrispettivo e modalità di pagamento delle Attività Straordinarie*

1. Le Attività Straordinarie verranno remunerate attraverso l'Extra Canone stanziato dalla stazione Appaltante per una somma complessiva non eccedente l'importo di €…… (in lettere) al netto dell'IVA.
2. Le modalità di gestione, esecuzione e remunerazione delle Attività Straordinarie sono disciplinate, oltre che nel Capitolato Tecnico, anche nell'apposito documento "Prezzi Attività Straordinarie", allegato al presente contratto.
3. L'Impresa dovrà emettere fattura elettronica nella quale dovrà essere indicato il Codice Ufficio _____, i numeri di CUP e CIG del Lotto e l'oggetto della prestazione effettuata, così come da disposizioni verificabili nella pagina web www.regione.lazio.it/fatturazioneelettronica.

## *ARTICOLO 6*

### *Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità*

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi

compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dall'Appaltatore in sede di gara (Offerta Tecnica/Offerta Economica) e nel presente Contratto, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del Contratto.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo ogni relativa alea.
4. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione Lazio e/o da terzi autorizzati.
6. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Regione, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Regione, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

## *ARTICOLO 7*

### *Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore*

1. L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Contratto e nelle specifiche disposizioni del Capitolato Tecnico, a:

a) garantire il servizio oggetto del Contratto nel rispetto di condizioni, livelli e modalità stabiliti negli atti di gara;
b) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto del Contratto;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel presente Contratto, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

## *ARTICOLO 8*

### *Modalità e termini di esecuzione del servizio*

1. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione Lazio.
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dal Capitolato d'Oneri e dal presente Contratto.
4. L'Appaltatore deve erogare i servizi nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità stabilite, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite integralmente e a perfetta regola d'arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità previsti nel presente Contratto e/o nel Capitolato e nella documentazione prodotta nel corso dell'esecuzione dell'appalto, fermi restando, ove compatibili e migliorativi per l'Amministrazione appaltante, gli impegni presi dall'aggiudicatario in sede di gara. In ogni caso le Parti possono concordare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, specifiche modifiche nell'esecuzione delle attività contrattuali, rispetto a quanto sopra indicato, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione appaltante.
6. L'Amministrazione Appaltante ha la facoltà di imporre modifiche e/o integrazioni ritenute utili per il miglior compimento dei servizi in argomento e l'Appaltatore si impegna sin d'ora ad accettare

tali modifiche e/o integrazioni, le quali, comunque, non potranno comportare aumento dei costi a carico dell'Appaltatore.

7. Nell'esecuzione dell'appalto l'Appaltatore si obbliga a osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
8. L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di accertare in ogni momento, per il tramite della DEC, che l'esecuzione del servizio avvenga a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati dell'Offerta Tecnica, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato e di ogni altra disposizione contenuta nel presente Contratto, nonché secondo le disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla DEC stessa.
9. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore è comunque tenuto a fornire all'Amministrazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultima richiesti.
10. L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Regionale di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, ivi comprese le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto.

## *ARTICOLO 9*

### *Valutazione e controllo quali/quantitativo*

1. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Regione Lazio di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Le verifiche di conformità in corso di esecuzione verranno effettuate dalla Regione Lazio a campione, con modalità comunque idonee a garantire la verifica della correttezza delle prestazioni previste dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica.
3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, l'Appaltatore sarà soggetto a contestazione da parte della Regione Lazio. La contestazione determina l'interruzione dei termini ai fini della remunerazione del servizio, come prevista all'art. 3 del presente Contratto.

4. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni perviste al punto 3 del Capitolato Tecnico ed ad osservare le tempistiche ivi indicate, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
5. La Regione Lazio si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni di interesse aggiuntive rispetto a quelle previste nel Capitolato Tecnico.
6. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità di cui oltre.
7. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.
8. Sulla base di quanto previsto nel successivo Articolo 10, resta comunque fermo che le attività di accettazione/verifica si intendono perfezionate esclusivamente a seguito dell'avvenuta approvazione, da parte della Regione Lazio ed in particolare del DEC, di quanto effettivamente maturato dall'Appaltatore.
9. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Responsabile del Procedimento, nominato per la fase dell'esecuzione del servizio, procede secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e sm.i.
10. Ai fini della valutazione e controllo del livello di servizio si richiama quanto integralmente disciplinato al cap. 10 del Capitolato Tecnico.

## *ARTICOLO 10*

### *Verifica di conformità del servizio (per i Lotti 3 e 5)*

1. Il presente appalto è soggetto alla Verifica di Conformità di cui all'art. 102 co. 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. La Verifica di Conformità è effettuata da soggetto appositamente nominato dalla Stazione Appaltante non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del servizio delle prestazioni oggetto del contratto.
3. La Verifica di Conformità ha carattere provvisorio ed assume carattere defintivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, la Verifica di conformità s'intende tacitamente approvata ancorché l'atto di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. Per quanto compatibili valgono, ai sensi degli art. 102 co. 8 e 216 co. 16 del D.Lgs. 50/2016, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo X del D.P.R. 207/10
5. Successivamente all'emissione dell'atto di Verifica di Conformità, l'appaltatore può emettere la fattura relativa alla rata di saldo, secondo l'importo in esso stabilito.
6. Sulla fattura di saldo saranno corrisposte le trattenute operate sulle rate di acconto.
7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa, ai sensi dell'art. 103 co. 6 del D.Lgs. 50/2016.

## *ARTICOLO 10*

### *Regolare Esecuzione (per i Lotti 1-2-4)*

1. Il presente appalto è soggetto all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione di cui all'art. 102 co. 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. Il Certificato di Regolare Esecuzione è rilasciato dal RUP in fase di esecuzione non oltre tre mesi dalla data di ultimazione del servizio delle prestazioni oggetto del contratto.
3. Per quanto compatibili valgono, ai sensi degli art. 102 co. 8 e 216 co. 16 del D.Lgs. 50/2016, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo X del D.P.R. 207/10
4. Successivamente all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, l'appaltatore può emettere la fattura relativa alla rata di saldo, secondo l'importo in esso stabilito.
5. Sulla fattura di saldo saranno corrisposte le trattenute operate sulle rate di acconto.

## *ARTICOLO 11*

### *Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa*

1. L'Appaltatore per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente Iban n. _____ tenuto presso la Banca _____, sul quale la Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto dal presente atto. Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 menzionato, il contraente individua nel sig. _____ nato a

_____ il _____, C.F. _____, la persona delegata ad operare sul sopra indicato conto.

2. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9-bis, Legge 136/2010.
3. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
4. L'Appaltatore, il subappaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione Lazio ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa.
5. La Regione Lazio verificherà che nei contratti di subappalto, secondo quanto indicato nel Capitolato d'Oneri, sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
6. Ai sensi della Determinazione dell'ANAC n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010.

## *ARTICOLO 12*

### *Trasparenza*

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
   a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
   b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità

a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## *ARTICOLO 13*

### *Penali*

1. In caso di inadempimenti alle norme contrattuali e/o a quanto prescritto dagli ulteriori documenti di gara la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle penali nella misura e secondo le modalità stabilite nell'apposito documento denominato "Applicazione delle Penali", allegato al presente contratto.
2. Le penali complessivamente applicate nel corso del contratto non potranno superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113-*bis* del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; al raggiungimento di suddetta limite la Regione Lazio potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione definitiva e successivamente a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione del Servizio mediante altra Impresa, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento dei danni
3. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che la Regione Lazio intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del Contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

4. Le penali verranno applicate sulla cauzione definitiva di cui al successivo articolo 13, che dovrà, conseguentemente, essere reintegrata dall'Appaltatore o, in alternativa, mediante richiesta di pagamento diretto presentata all'Appaltatore.

## *ARTICOLO 14*

### *Garanzia definitiva*

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ha prestato la cauzione definitiva, recante n. _____ del _____ e rilasciata da _____, per un importo totale pari ad €_____;
2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla polizza fideiussoria per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione Lazio.
5. La garanzia è progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito.

## *ARTICOLO 15*

### *Riservatezza*

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio in oggetto, l'Appaltatore, in persona del legale rappresentante, è designato dalla Regione Lazio quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, anche sensibili.
2. L'Appaltatore si impegna a:

a) trattare tutti i dati personali che gli verranno comunicati dagli interessati e comunque dagli utenti del servizio, dalla Regione Lazio, da altre Autorità interessate per le sole finalità connesse allo svolgimento dei servizi affidati, in modo lecito e secondo correttezza;
b) nominare per iscritto tutti gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
c) garantire la riservatezza di tutti i dati e di tutte le notizie e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere, comunque acquisite e/o che gli verranno trasmesse dagli interessati in conseguenza dei servizi resi, impedendone l'accesso a chiunque (con la sola eccezione del proprio personale espressamente nominato quale incaricato del trattamento), nonché la diffusione a terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, se non nei casi previsti dalla legge o se non previa espressa autorizzazione scritta della Regione Lazio;
d) tener conto di eventuali successive comunicazioni della Regione Lazio in materia di sicurezza e protezione dei dati personali.

3. A tale scopo l'Appaltatore adotta:
   a) modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici;
   b) misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
   c) tutte le misure di sicurezza, previste dagli art. 33, 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'art. 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Capitolato Tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

## *ARTICOLO 16*

### *Danni, responsabilità civile e polizze assicurative*

1. L'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima del Verbale di consegna ed avvio del servizio una polizza di assicurazione che copra gli

eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali, per un importo pari al doppio del valore indicato all'art. 4 co. 1 del presente contratto.

2. La polizza deve altresì assicurare la stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni per un importo pari ad € 1.000.000,00 (un milione) (Lotti 1-2-4) ovvero pari ad € 3.000.000,00 (tre milioni) (Lotti 3 e 5).
3. L'Appaltatore risponde di eventuali danni causati nell'esecuzione del servizio anche se rilevati dopo la scadenza del contratto purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività appaltate.
4. L'Appaltatore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
5. L'Appaltatore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle Strutture della Regione Lazio, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del Contratto.
6. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia delle suddette polizze assicurative è condizione essenziale per la Regione Lazio. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, entro il termine di cui al co. 1 del presente articolo, la stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere le coperture assicurative di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con riscossione della garanzia definitiva prestata ai sensi del precedente Art. 11, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
7. L'Appaltatore, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti dal buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
8. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.

9. Qualora l'Appaltatore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Regione Lazio resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'Appaltatore.
10. Qualora l'Appaltatore non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato Tecnico e da tale comportamento derivassero conseguenze dannose alla Regione Lazio, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
11. Come specificato, l'Appaltatore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal proprio personale.
12. L'Appaltatore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti della Regione Lazio, in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore.
13. In caso di assenza dei rappresentanti dell'Appaltatore, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della Regione Lazio, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
14. Le coperture assicurative avranno decorrenza dalla data del verbale di consegna e cesseranno alla data di emissione del Certificato di Regolare esecuzione ovvero della Verifica di Conformità.

## *ARTICOLO 17*

### *Risoluzione e clausola risolutiva espressa*

1. Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicare via PEC, nei seguenti casi:
   a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di espletamento delle prestazioni richieste in conformità al Capitolato Tecnico e/o agli altri documenti contrattuali richiamati in premessa;
   b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale del servizio, anche se motivata dall'esistenza di controversie con l'Amministrazione;

c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti;
d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
e) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del Contratto;
f) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
g) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'aggiudicatario, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
h) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
i) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
j) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
k) assenza delle coperture assicurative previste contro i rischi da responsabilità civile e di responsabilità per infortuni e danni;
l) mancato rispetto degli obblighi assunti dall'Appaltatore in sede di formulazione dell'Offerta.

1. In tutti i predetti casi di risoluzione la Regione Lazio ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ricorrendone i presupposti, resta nella facoltà della Regione Lazio interpellare progressivamente i soggetti partecipanti alla originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione del servizio, alle medesime condizioni proposte dall'appaltatore in sede di offerta.

2. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio in data 12.02.2015 la Regione Lazio potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353 bis c.p.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'ANAC e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Appaltatore.

## *ARTICOLO 18*

### *Recesso*

1. La Regione Lazio ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

## *Art. 19*

### *Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto*

In caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

## *ARTICOLO 20*

### *Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. Il Appaltatore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.

   La Regione Lazio verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore secondo quanto previsto dall'articolo 31 del D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

## *ARTICOLO 21*

### *Brevetti industriali e diritti d'autore*

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni impiegati per l'erogazione del servizio, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima. La Regione Lazio si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al presente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, per le violazioni di cui al comma precedente, tentata nei confronti della Regione Lazio, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

## *ARTICOLO 22*

### *Responsabile della commessa*

1. Con la stipula del presente Contratto l'Appaltatore individua nel Sig. _____ il Responsabile della commessa, denominato "Gestore del Servizio", il quale è il referente nei confronti della Regione Lazio, e del quale fornirà ogni riferimento utile al contatto.
2. L'eventuale sostituzione dell'Incaricato Referente dovrà essere tempestivamente portato a conoscenza della Regione Lazio.

## *ARTICOLO 23*

### *Trattamento dei dati, consenso al trattamento*

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale, in ottemperanza ad obblighi di legge ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa della Regione Lazio.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

## *ARTICOLO 24*

### *Cessione di credito e di contratto*

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti della Regione Lazio a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Regione Lazio di opporre al cessionario tutte le medesime

eccezioni opponibili al Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Appaltatore anche in ordine ad ordini di acquisto diversi.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si applica la previsione dell'art. 8, comma 8 del presente Contratto.
3. La cessione del Contratto è vietata, ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

## *ARTICOLO 25*

## *Subappalto*

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura pari a ……e non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione del servizio di pulizia di cu al presente contratto.
2. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Regione Lazio, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'Appaltatore ed al subappaltatore.
5. L'Appaltatore si impegna a depositare presso la Regione Lazio, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al suddetto dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione Lazio non autorizzerà il subappalto.
6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione Lazio procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà

autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

7. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'articolo 10 della Legge 575/65 e s.m.i.
8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
9. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
10. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
11. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto, secondo quanto disposto al comma 2, art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Le disposizioni di cui all'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al comma 20 della medesima disposizione normativa.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

## *ARTICOLO 26*

## *Oneri fiscali e spese contrattuali*

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alla Regione Lazio per legge.

2. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 633/72.

## *ARTICOLO 27*

### *Foro competente*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 133, comma 1, lettera e), D.Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la Regione Lazio, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## *ARTICOLO 28*

### *Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione*

1. In ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 3 del 26/10/2016 la Regione Lazio nomina il Sig. _____ quale Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione e il Sig. _____ quale Direttore dell'Esecuzione, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dalle medesime.
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), nominato dall'Amministrazione appaltante, svolgerà le sue funzioni attenendosi alle disposizioni di cui alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della DEC, debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme legislative, regolamentari, ed alle disposizioni di contratto e di Capitolato. Eventuali contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi verranno risolte, attenendosi in analogia a quanto previsto dal D.P.R. n. 207 e ss.mm. e ii.
3. L'Appaltatore o tramite il suo incaricato deve supportare il DEC nello sviluppo di controllo del servizio e nella stesura della contabilità della stessa, sebbene tali attività rimangano compito esclusivo del DEC, e per sottoscrivere i documenti contabili che l'Appaltatore è tenuto a firmare.

## *ARTICOLO 29*

### *Allegati*

1. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del Contratto, anche se non materialmente collazionati, ma conservati presso la Regione Lazio della gara indetta i seguenti documenti: Capitolato d'Oneri, Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Appaltatore.
2. Si allegano, inoltre, al presente Contratto la garanzia definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente Art. 14, i documenti "Prezzi Attività Straordinarie" e "Applicazione delle Penali"

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, ……..

L'APPALTATORE Regione Lazio